

Firmato digitalmente da:

Calicchio Rossella

Firmato il 09/05/2024 18:20

Seriale Certificato: 2891578

Valido dal 31/10/2023 al 31/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ART. 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA.

Per i sig.ri ELEONORA CONSIGLIO nata a Roma (RM) in data 24.7.1981 CF. CNSLNR81L64H501H e ALESSANDRO FORTI nato a Roma (RM) in data 9.12.1978, CF FRTLSN78T09H501E entrambi residenti a Roma i [REDACTED] Roma (RM), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Rossella Calicchio del foro di Piacenza (CF. CLCRSL85H43G535S), e-mail: avv.rossella@calicchio.eu, pec: rossella.calicchio@ordineavvocatipc.it, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ex art 176 comma II c.p.c. al seguente indirizzo pec: rossella.calicchio@ordineavvocatipc.it ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa corrente in Piacenza, alla via Spezzaferri 23, tel. 0523.590449, giusta procura allegata al presente atto.

PREMESSO CHE

- 1) I coniugi Forti e Consiglio non sono soggetti alle procedure concorsuali e previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in quanto persone fisiche consumatori a norma dell'art 2 lett. E) del CCII.
- 2) I ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente normativa ex L.3/2012 e non hanno ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti 5 anni;
- 3) I ricorrenti non hanno pertanto beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
- 4) I ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art 2 del C.C.I.I., ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora di adempiere alle obbligazioni contratte secondo le scadenze originariamente pattuite.
- 5) Che non hanno determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine in esigenze di liquidità che, in una ordinaria dinamica di consumo hanno portato a chiedere e rinegoziare vari finanziamenti con un conseguente aggravio delle rate che, per i motivi che verranno di seguito esposti, si è purtroppo rivelato insostenibile.
- 6) Che hanno depositato per il tramite del Dott. Matteo Arata un'istanza presso il costituito Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento forense di Roma (in seguito indicato con le locuzioni equivalenti "O.C.C." oppure "OCC") finalizzata ad ottenere la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire della procedura prevista dalla summenzionata normativa – O.C.C. che ha quindi nominato quale gestore la Prof.ssa Avv. Tania Enza Cassandro, la quale ha accettato l'incarico.

- 7) Che, pertanto, alla luce del presente sovraindebitamento e ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCI ricoprendo la qualifica di “consumatori”, hanno presentato, con l’assistenza dello scrivente difensore, il presente ricorso per la ristrutturazione dei debiti, che sarà oggetto di verifica ed opportuna relazione da parte del nominato OCC (la qualifica di consumatore è pienamente rispettosa della definizione fornita dalla Corte di Cassazione e dalle novelle legislative entrate in vigore);
- 8) Che la composizione della massa debitoria alla data odierna, è indicata nel presente ricorso, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e della motivazione e/o origine del debito stesso e causa di prelazione (nel ricorso viene esplicitato quindi l’elenco dei creditori e la consistenza e composizione del patrimonio, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, l’indicazione del reddito percepito e delle spese mensili familiari).
- 9) Che il presente ricorso prevede il versamento di un importo mensile sostenibile sulla base del reddito in favore dei creditori, importo che comporta un soddisfacimento dei creditori maggiormente vantaggioso rispetto a quello preventivabile con la cd. alternativa liquidatoria.

Tutto quanto ciò premesso i ricorrenti

CHIEDONO

Di essere ammessi alla procedura di “*Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore*” a norma degli artt 67 e ss. del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, secondo la proposta di cui al proseguo del presente ricorso, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa dell’Organismo di Composizione della Crisi adito.

1. STORIA DEI RICORRENTI

In particolare, ai fini di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone di seguito una sintesi della storia dei debitori e delle cause che hanno indotto all’attuale situazione di sovraindebitamento.

Come anticipato nelle premesse del presente ricorso, l’origine della situazione di sovraindebitamento e di oggettiva difficoltà economica che si frappone ad una possibile e auspicata ripartenza, è da ricercare in una serie di difficoltà esistenziali e lavorative che hanno destabilizzato la situazione finanziaria dei ricorrenti.

I ricorrenti sono sposati da oltre 15 anni e hanno due figlie **██████** di 9 anni e **██████** di 3 anni.

La signora Consiglio dal 2015 è assunta a tempo indeterminato: inizia a lavorare prima come segretaria, si impegna tanto, è una dipendente fidata e scrupolosa ed oggi è diventata responsabile dell’ufficio che sovrintende la gestione delle procedure di sicurezza. Anche il sig. Forti si è impegnato sul lavoro e da operaio generico è diventato un operaio specializzato.

Il sig. Forti percepisce attualmente uno stipendio di 1800 euro netti mensili per quattordici mensilità più assegno familiare di 340 euro. La signora Consiglio percepisce uno stipendio netto di 1400 euro per 14 mensilità.

La coppia fino al 2015 poteva contare unicamente sullo stipendio del sig. Forti. In questo periodo la coppia, riusciva a gestirsi, non senza sacrifici, con un unico reddito. Pochi mesi dopo il matrimonio, il sig. Forti veniva messo in cassa integrazione e resta in cassa integrazione per due anni.

L'unica fonte di reddito dei coniugi arriva quindi in ritardo e la vita della coppia diventa complicata. La coppia si ritrova pertanto costretta a fare ricorso a finanziamenti per gestire le spese non più gestibili con lo stipendio che arriva in ritardo.

La coppia ha vissuto in un immobile in locazione fino al 2012, i coniugi hanno sempre pagato il canone regolarmente, hanno sistemato e curato l'appartamento apportando a proprie spese piccoli lavori di manutenzione e in cambio hanno ottenuto un canone agevolato. Negli ultimi anni per ridurre ulteriormente le spese la coppia si sposta a casa dei nonni della signora Consiglio.

I problemi di salute della signora Consiglio e la nascita delle due figlie, generano un aumento delle spese alle quali la coppia tenta di fare fronte ricorrendo al credito.

La sig.ra Consiglio è inoltre affetta da gravi problemi di salute: soffre di ipoacusia uditiva bilaterale a causa della quale ha una invalidità del 46% come dimostrato da certificato INPS allegato. La ricorrente ha necessità di indossare un apparecchio acustico, senza il quale non è in grado di relazionarsi con l'esterno, non è in grado di lavorare, non è in grado di avere una normale vita di relazione. L'apparecchio acustico in uso costa diverse migliaia di euro e deve essere sostituito periodicamente (ogni 3/4anni). L'apparecchio acustico ha perso buona parte delle sue funzionalità già a far data dal 2020 e dovrebbe essere sostituito ma la signora, per limitare le spese allo stretto necessario, sta continuando a utilizzare il vecchio malfunzionante con grande disagio.

La signora Consiglio soffre altresì di una grave forma di alopecia androgenetica. Tale patologia importa una caduta totale e irreversibile dei capelli. È innegabile come tale patologia arrechi un gravissimo disagio alla giovane signora, poco più che trentenne, nella vita di coppia e nella vita quotidiana di relazione con l'esterno.

La signora ha tentato ben due trapianti di capelli che non sono andati a buon fine e alla fine ha optato per un impianto, si tratta di una protesi identica alla capigliatura naturale. La protesi costa diverse migliaia di euro, deve essere rinfoltita ogni 30/40 giorni ed ogni 3 anni circa deve essere sostituita con una protesi nuova.

L'arrivo dei figli, è un evento lieto ma genera spese impreviste. ■■■■■, la primogenita soffre di problemi gravi alla dentatura ossea. La coppia ha dovuto acquistare un dispositivo in grado di correggere negli anni i problemi ossei della bambina. Al prezzo di acquisto di questo dispositivo si sommano le spese per la manutenzione periodica. Il dispositivo deve poi essere sostituito periodicamente in conseguenza della naturale crescita della piccola ■■■■■.

■■■■■ soffre poi di problemi di schiena e le sedute di fisioterapia che sarebbero dovute iniziare nel 2021 non sono mai iniziate perché gli istanti non riescono ad anticipare le spese.

Dall'esame della documentazione non risultano atti in frode ai creditori. La coppia fin dalle origini ha dovuto gestirsi con un reddito limitato, i problemi di salute della signora e le spese generate inevitabilmente dalla gestione quotidiana di due figlie, hanno indotto la coppia a chiedere finanziamenti e a rinegoziare finanziamenti pregressi fino al punto che la situazione della coppia è divenuta insostenibile ripercuotendosi sulla serenità psico fisica dei ricorrenti.

La coppia in questi anni non ha sostenuto spese futili ma anzi, ha limitato spese anche le spese necessarie come le spese sanitarie.

La situazione di salute della signora, i problemi di salute di ■■■■■, e il progressivo sovraindebitamento che con il passare degli anni è diventato sempre più insostenibile, hanno aggravato ulteriormente i problemi di salute della signora che è una ragazza estremamente sensibile. Oggi la signora sta seguendo un percorso per curare la propria depressione e per poter recuperare serenità e ottimismo nel futuro. Tale serenità è necessaria per una giovane mamma e il ricorso alla procedura di sovraindebitamento è l'unica strada per poter far fronte all'attuale esposizione debitoria non gestibile autonomamente dalla coppia.

Dall'esame della documentazione non risultano atti in frode ai creditori e la situazione di sovraindebitamento risulta cagionata da una serie di spese impreviste cagionate dalle impreviste e difficili vicissitudini che hanno contrassegnato la vita degli istanti.

Gli istanti presentano al momento un'esposizione debitoria pari per la signora Consiglio ad euro 43.638,48 e per il sig. Forti pari a 54.840,68 euro.

Tale esposizione debitoria è insostenibile e gli istanti chiedono pertanto di poter accedere ad una procedura di sovraindebitamento.

2.FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO.

Le somme messe a disposizione dei creditori in funzione del presente piano consisteranno in una quota mensile dello stipendio dei coniugi per un importo pari a complessivi 35.500 euro risultanti dagli apporti di seguito specificati.

Euro 450,00 mensili per 12 mensilità per cinque anni pari a complessivi 27.000 euro.

Euro 850 in corrispondenza della tredicesima e quattordicesima mensilità stipendiale pari a 1750,00euro all'anno per 5 anni per complessivi euro 8.500.

L'apporto complessivo per l'intera durata del piano è pari ad euro 35.500.

In corrispondenza con le dodici mensilità stipendiali i ricorrenti verseranno pertanto 450,00 euro mensili per i successivi cinque anni.

In corrispondenza con la percezione della tredicesima mensilità i ricorrenti verseranno 850,00 euro per cinque anni. In corrispondenza con la percezione della quattordicesima mensilità i ricorrenti verseranno 850,00 euro per cinque anni.

In merito alla modalità di determinazione delle somme sopra esposte, va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta una procedura che può essere assimilata ad un concordato coattivo dove, di fronte ad una situazione di sovraindebitamento, la normativa riserva appositamente per il consumatore una specifica e particolare tutela che consente al giudice di stabilire un rientro del debito proporzionato a quanto il debitore in difficoltà può sostenere anziché l'ammontare effettivo del debito.

Quanto sopra premesso, è altresì evidente che la misura dell'apporto che il ricorrente mette a disposizione del piano vada stabilita secondo una logica che rispetti lo spirito della disciplina, ossia quello di temperare il diritto del debitore a uscire dalla situazione di sovraindebitamento con quello dei creditori ad ottenere comunque una soddisfazione, sia pure parziale, del proprio credito: pare quindi evidente che non si può attendere che il debitore sovra indebitato metta a disposizione della procedura più del proprio patrimonio liquidabile, e del surplus di reddito non strettamente necessario per una dignitosa sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

3.PATRIMONIO DEI RICORRENTI.

Si ritiene pertanto opportuno provvedere ad una stima del valore dei beni di proprietà degli istanti, anche al fine di prospettare l'alternativa liquidatoria ovvero quanto ricavabile dai creditori vendendo questi beni tramite la procedura esecutiva.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, i ricorrenti non sono proprietari di alcun bene immobile.

Per quanto riguarda invece il patrimonio mobiliare, esso risulta essenzialmente composto da un'autovettura marca Smart ForFour intestata alla signora Consiglio, immatricolata nell'aprile 2016, targata EZ [REDACTED]

La vettura, unico mezzo di spostamento dell'intera famiglia non potrebbe in alcun modo essere utilmente destinato alla procedura poiché indispensabile per gli spostamenti fisiologici di una coppia di genitori che lavorano con due figli.

Peraltro, in caso di vendita della vettura una parte del ricavato dovrebbe essere utilizzato per acquistare un'ulteriore vettura usata di qualità inferiore rispetto alla vettura attualmente di proprietà della signora Consiglio che, secondo il criterio valutativo dell'*id quod plerumque accidit*, sarebbe con altissima probabilità soggetta ad ulteriori spese di riparazione.

La vettura peraltro ha percorso oltre 180.000 chilometri. Inoltre ha avuto un guasto ed è stata riparata e dopo pochi giorni la vettura si è nuovamente guastata ed ora è ferma perché la coppia non può permettersi una seconda riparazione.

Si evidenzia peraltro che il veicolo ha un valore commerciale modesto (il modello sul listino Eurotax blu, principale riferimento della quotazione delle vetture usate, attribuisce, alla data del presente ricorso, un valore di poco più di 8000 euro. A tale valutazione deve detrarsi la naturale svalutazione del veicolo conseguente al guasto e le spese necessarie per le attività di riparazione)

La signora Consiglio è intestataria di un fondo pensione complementare con PreviBank sottoscritto nel 2019, e non riscattabile nemmeno in parte prima che siano decorsi 8 anni dalla data di sottoscrizione. Il saldo disponibile al novembre 2023 è pari ad euro 10.700. Tale fondo potrebbe essere riscattato solo nella percentuale del 30%. Sottraendo alla quota del 30% una tassazione pari al 23% (pari ad 830 euro circa). Il ricavato netto destinabile in procedura sarebbe pari ad euro 2400 circa. Pertanto nessuna utilità potrebbe essere ricavata dalla messa a disposizione del fondo.

Il sig. Forti è intestatario di un Fondo Fonchim impignorabile per legge con un saldo a dicembre 2023 pari ad euro 34.889,72. Il sig. Forti ha richiesto due anticipazioni del fondo. La prima anticipazione è stata chiesta per pagare delle cure sanitarie e la seconda anticipazione pari al 30% è stata chiesta per far fronte ad esigenze familiari. Il fondo potrebbe essere riscattato solo nella percentuale del 30% pari ad euro 9570. Tale importo è peraltro soggetto ad una tassazione pari al 23% pari ad euro 2201. L'utilità netta da destinare in procedura sarebbe pertanto pari ad euro 7396,00. Tale importo è assolutamente risibile e non consente di ritenere superata alcuna alternativa liquidatoria.

Infine, si dà conto che non si rileva la sussistenza di giacenze liquide significative sui conti correnti intestati ai ricorrenti i cui saldi variano continuamente in ragione delle spese correnti da questi sostenute.

Pertanto, ciò che i ricorrenti potranno utilmente destinare alla soddisfazione del ceto creditorio è principalmente rappresentato da una quota del reddito da lavoro dipendente della sig.ra Consiglio, attualmente pari ad una media mensile di circa 1.400 euro oltre a tredicesima e quattordicesima mensilità e da quote di reddito da lavoro dipendente del sig. Forti che percepisce uno stipendio da lavoro dipendente pari a 1.800 euro al mese netti per quattordici mensilità.

4.SPESE DI SOSTENTAMENTO DEI RICORRENTI.

È opportuno ricostruire pertanto le spese di sostentamento sostenute dai ricorrenti per poter fornire al Giudicante una visione complessiva della situazione degli stessi.

La quantificazione dell'apporto alla procedura dipende infatti da quanto il debitore può trattenere per il proprio sostentamento familiare: se, fino alla recente riforma della L 3/2012, tale valutazione era rimessa all'equità del giudice ed alla prassi di ogni singolo Tribunale, successivamente, a seguito delle modifiche apportate dalla L 176/2020 di conversione del D.L. 28.10.2020 n. 137, e poi ancora con le previsioni introdotte nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, il legislatore ha voluto normare con maggiore puntualità i criteri per la determinazione di tale parametro economico, in particolare laddove l'art 283 comma II del C.C.I.I. fissa, relativamente al c.d. debitore incapiente, la soglia di reddito entro il quale un debitore possa considerarsi tale

e quindi accedere all'istituto dell'esdebitazione senza nulla versare ai creditori, statuendo che: *“ La valutazione di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre n. 159”*

Pertanto, ne deriva che la soglia di reddito così calcolata deve considerarsi un minimo incompressibile per il debitore, altrimenti si giungerebbe al paradosso che la procedura per l'esdebitazione del debitore incapiente che nulla offre ai creditori, risulterebbe ingiustificatamente più favorevole rispetto a quella per il debitore che incapiente non è.

Inoltre si ritiene che l'importo determinato secondo questo parametro standard, che nel caso di specie ammonterebbe a un importo familiare di circa 3000 euro, sia da considerarsi un minimo incompressibile, che possa essere aumentato quando il debitore è costretto a sostenere dei costi particolari quali ad esempio spese per dispositivi sanitari come in questo tipo.

Nel caso degli odierni ricorrenti, considerato che devono farsi carico delle due bambine ancora non autonome data l'età, delle spese di gestione della casa e delle spese di trasporto necessarie per recarsi al lavoro, per gli spostamenti quotidiani delle bambine per supportare le cure della sig.ra Consiglio, tale importo non può essere inferiore a 3000,00 al mese, come di seguito dettagliato:

Euro 1000,00 per spese per generi alimentari e cura della casa.

Euro 200,00 per spese per contributo bollette e utenze personali

Euro 700,00 per spese sanitarie

Euro 500,00 per spese di trasporto pubblico, uso e gestione auto

Euro 250,00 per spese per abbigliamento e cura della persona

Euro 150,00 Spese scolastiche e per attività delle figlie

Euro 100,00 per cura animali domestici

Euro 100,00 per spese per imprevisti

Si evidenzia per altro come tale somma sia assolutamente ragionevole anche considerando che secondo le rilevazioni Istat delle spese medie delle famiglie per l'anno 2022, una coppia con un figlio, senza considerare la rata del mutuo affronta una spesa media mensile di 3400 euro.

Tenendo conto che per l'anno di imposta 2022 la sig.ra Consiglio ha percepito un reddito netto annuo pari a circa 1400,00 euro oltre a tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità mentre il sig.Forti ha percepito un reddito da lavoro dipendente netto annuo pari a 1800,00 euro per quattordici mensilità, si ritiene congruo e più che sostenibile per i ricorrenti il versamento dell'importo pari a complessivi 35.500 euro risultanti da

Euro 450,00 mensili per 12 mensilità per cinque anni pari a complessivi 27.000 euro.

Euro 850 in corrispondenza della tredicesima e quattordicesima mensilità stipendiale pari a 1750,00 euro all'anno per 5 anni per complessivi euro 8.500.

L'apporto complessivo per l'intera durata del piano è pari pertanto ad euro 35.500 superiore di ben 1000,00 all'alternativa liquidatoria (cfr infra).

In corrispondenza con le dodici mensilità stipendiali i ricorrenti verseranno pertanto 450,00 euro mensili per i successivi cinque anni.

In corrispondenza con la percezione della tredicesima mensilità i ricorrenti verseranno 850,00 euro per cinque anni. In corrispondenza con la percezione della quattordicesima mensilità i ricorrenti verseranno 850,00 euro per cinque anni.

5.SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI.

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso per la sig.ra Consiglio è pari a 44.638,48 L'ammontare dei debiti complessivi per il sig. Forti è pari ad euro 54.840,68

Preliminarmente all'esposizione del presente piano, si ritiene opportuno suddividere i creditori in classi omogenee rispetto alla tipologia del debito ed alla probabile percentuale di soddisfazione rinveniente dal Piano Proposto.

Classe 1. Crediti in Prededuzione.

Come previsto dalla normativa i crediti prededucibili, ossia quelli sorti in funzione o in occasione della presente procedura, compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti, hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori.

L'importo richiesto dall'OCC a titolo di compenso è pari ad euro € 3835,44. I ricorrenti hanno versato un acconto pari ad euro 1150,63 euro.

L'importo residuo è pari ad euro 2684,81 e sarà portato interamente in prededuzione all'interno della presente procedura.

L'importo da corrispondere al Dott. Matteo Arata advisor/consulente di parte che ha seguito la redazione del presente piano e le attività connesse allo stesso, ivi compresa la raccolta e lo studio della documentazione sottesa all'elaborazione della proposta è pari ad euro 3.050 Iva compresa come da nota spese allegata.

L'importo complessivo delle prededuzioni è pertanto pari ad euro 5734,81

Classe 2: Creditori Privilegiati.

Sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, privilegio o ipoteca.

È altresì da considerarsi privilegiato l'importo dovuto dalla sig.ra Consiglio alla Regione Lazio per tassa automobilistica pari ad euro 508,04.

È altresì da considerarsi privilegiato l'importo dovuto dalla sig.ra Consiglio alla Agenzia Entrate Riscossione per la Regione Lazio per tassa automobilistica pari ad euro 609,95

È da considerarsi in privilegio il credito vantato dall'Avvocato Rossella Calicchio nei confronti del sig. Forti Alessandro per attività di assistenza legale connessa alla situazione di sovraindebitamento pari ad euro 250,00 comprensiva di oneri e cassa forense come da nota spese allegata.

L'importo totale dei crediti assistiti da privilegio è pari ad euro 1117,99 per la sig.ra Consiglio e di euro 250,00 per il sig. Forti. L'importo dei crediti in privilegio è pari a complessivi euro 1367,99.

Classe 3: Crediti Chirografari.

Tale classe comprende i crediti dell'istante non garantiti, ovvero la restante parte dei debiti rilevati. La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di euro 54.590,68 in capo al sig. Forti e di euro 43.638,48 in capo alla signora Consiglio per complessivi euro 97.690,11

In particolare, si tratta delle seguenti posizioni debitorie:

Per il sig. Forti.

CREDITORE	IMPORTO	TIPOLOGIA	NATURA/NOTE
ING BANK NV	€ 10.909,93	Prestito Personale n.10100530467 Prestito Personale n.10100187573	Chirografo
YOUNITED SA	€ 4.617,59	Prestito personale n.2019032639	Chirografo
IFIS NPL INVESTING SPA	€ 11.948,00	Prestito personale n. 20068398646919 Ceduto da Findomestic Carta n. 10062330031744 Ceduto da Findomestic Carta n. 10062356516818 Ceduto da Findomestic Carta n. 10062355828118 Ceduto da Findomestic	Chirografo
IBL BANCA SPA	€ 24.900	Cessione del quinto n. 427394	Chirografo
ISTITUTO COMPRESIVO REGINA MARGHERITA	€ 1.533,92	Mensa impagata	Chirografo.
COMUNE DI ROMA	€ 681,26	Asilo Nido	Chirografo.
TOTALE COMPLESSIVO CHIROGRAFI 54.590,68			

Il debito complessivo nei confronti dei creditori chirografari a carico del sig. Forti ammonta a complessivi euro 54.590,68

Per la sig.ra Consiglio.

CREDITORE	IMPORTO DOVUTO	TIPOLOGIA	NATURA/NOTE
AXACTOR	€ 5.418,16	Prestito personale n.20188784338112	Chirografo
ING BANK NV	€ 10.233,11	Prestito personale n 10100073559	Chirografo
REVALEA SPA (a seguito di scissione societaria parziale della MB CREDIT SOLUTIONS SPA)	€ 2.241,00	Importo a debito ceduto dalla Deutsche	Chirografo

IBL BANCA SPA	€ 13.794,00	Cessione del quinto n. 487948	Chirografo
CRISTALLO SPV SRL	€ 4.437,01	Finanziamento Auto n. 3150254. Ceduto dalla BMW Bank GMBH	Chirografo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 3.310,47	Importo a Ruolo	Chirografo
ISTITUTO COMPRENSIVO REGINA MARGHERITA	€ 1.533,92	Mensa impagata	Chirografo.
COMUNE DI ROMA	€ 681,24	Asilo nido	Chirografo.
MUNICIPIO ROMA I CENTRO UFFICIO QUOTE CONTRIBUTIVE	€ 943,40	Mensa impagata	Chirografo
IMPORTO TOTALE DEBITI CHIROGRAFI		42.520,49	

Il debito complessivo nei confronti dei creditori chirografari a carico della sig.ra Consiglio ammonta a complessivi euro 43.638,48

Classe 4. Crediti sopravvenienti.

Si ritiene di destinare la somma di euro 2000,00 ad eventuali crediti e/o costi di procedura che dovessero sopravvenire fino ad omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, l'importo residuo sarà devoluto all'ulteriore soddisfazione della classe dei debitori chirografi.

6.PROPOSTA DI PIANO.

Considerato quanto sopra esposto, i ricorrenti intendono proporre ai propri creditori una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore ex art 67 e ss del C.C.I.A.A., secondo le seguenti scadenze e modalità.

Integrale soddisfazione della Classe dei Crediti in Prededuzione per complessivi euro 5.734,81

Integrale soddisfazione della classe degli altri creditori privilegiati per complessivi euro 1.367,99

La messa a disposizione a favore di eventuali crediti o costi sopravvenienti della somma di euro 2.000,00 per un attivo residuo pari ad euro 25.897,20

Parziale soddisfazione della classe dei Crediti Chirografi complessivi ammontanti a circa euro 97.111,17 che verranno soddisfatti nella percentuale del 26,66,% rispetto al valore del debito per un totale di attivo residuo pari ad euro 25.897,20

Qualora la somma individuata a favore dei crediti e/o costi sopravvenienti venisse integralmente versata a favore della classe chirografa, la rispettiva percentuale di soddisfazione aumenterebbe a circa il 28,72% per un totale di euro 27.897,20)

Il piano di pagamenti prevederà che i versamenti vengano fatti su un conto dedicato alla procedura, ed il riparto sarà effettuato con cadenza annuale a partire dal primo versamento proposto nel piano, e che la soddisfazione dei creditori seguirà l'ordine delle rispettive classi, fermo restando che all'interno di ciascuna classe ogni creditore verrà soddisfatto pro quota rispetto all'importo del proprio debito.

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, verrà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa stessa.

7.SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA E CONVENIENZA DEL PIANO.

Si rimanda alle considerazioni espresse dal nominato OCC, considerando che il piano si basa su flussi di cassa provenienti da reddito da lavoro dipendente degli esponenti. Tali redditi sono contraddistinti da un elevato grado di stabilità.

Si rappresenta altresì che da costante giurisprudenza formatasi in tema di piani del consumatore ai sensi della previgente legge 3/2012, la durata del piano proposto rappresenta un giusto ed equo temperamento tra le esigenze dei creditori di ottenere un certo grado di soddisfacimento e quello del debitore a vedersi esdebitato, dato che un periodo più lungo rischierebbe di tradursi in un orizzonte temporale eccessivamente dilatato, in cui aumenterebbe troppo il rischio di eventi sopravvenuti che potrebbero rendere difficoltoso per il ricorrente onorare l'impegno assunto nel piano.

Inoltre si evidenzia la convenienza del piano proposto per gli stessi creditori, in quanto:

- A) Appare evidente come la situazione debitoria degli istanti non risulti più sostenibile
- B) Nel caso in cui aggredissero il patrimonio pignorabile dell'istante con delle iniziative individuali, presumibilmente non ne scaturirebbe una maggiore possibilità di rientro per i creditori chirografi in quanto, come già precedentemente esposto l'importo messo a disposizione dai ricorrenti con la proposta di piano proposta all'interno del presente ricorso è superiore rispetto a quanto potrebbero ricavare, detratti i costi che sosterebbero per l'esecuzione forzata, dalla vendita del patrimonio dei ricorrenti. Patrimonio che si caratterizza dall'assenza di beni immobili e dalla presenza di un patrimonio mobiliare di valore così risibile da non essere in grado di fornire alcuna utilità ai creditori.
- C) Anzi, la proposta di Piano pone in una situazione di par conditio di tutti i creditori chirografi e permette loro di recuperare in parte il loro credito in tempistiche contenute senza affrontare pesanti costi legati ad iniziative legali.
- D) Si rimarca la buona volontà e l'impegno dell'istante, dato che si obbligherebbe a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori.
- E) Vi è altresì convenienza rispetto ad una procedura di liquidazione controllata, che avrebbe una minore durata (tre anni contro i cinque proposti con la presente proposta), e sarebbe altresì gravata dal maggior costo in prededuzione rappresentato dal compenso del liquidatore che dovrebbe essere nominato. In caso di liquidazione controllata infatti l'unica alternativa sarebbe la liquidazione delle quote di reddito dei ricorrenti.

L'apporto dei ricorrenti in caso di liquidazione controllata consisterebbe nella messa a disposizione degli importi di seguito specificati: 450 euro al mese per 12 mesi per 3 anni per un importo complessivo di euro 16.200

Tredicesima e quattordicesima della signora Consiglio per tre anni per un importo complessivo pari ad euro 8400

Tredicesima e quattordicesima del sig. Forti per tre anni per un importo complessivo pari ad euro 10.800

L'ammontare complessivo delle somme messe a disposizione dai ricorrenti in caso di liquidazione controllata ammonterebbe ad euro 35.400. La somma complessiva messa a disposizione dei creditori all'interno di una ipotetica liquidazione controllata, sarebbe comunque inferiore alla somma messa a disposizione dei creditori all'interno del presente ricorso pari a complessivi euro 35.500.

Peraltro, a tale somma, inferiore a quella messa a disposizione con il presente piano, sarebbe comunque ulteriormente decurtata dai compensi dovuti al liquidatore. Per tale ragione dando atto dell'assenza di ulteriori utilità prontamente liquidabili si ritiene che l'apporto proposto nel presente ricorso superi l'alternativa liquidatoria.

ATTI DEI RICORRENTI ED EVENTUALI ATTI DEI RICORRENTI IMPUGNATI DAI CREDITORI.

Da ultimo si dà atto che non sono presenti atti dei debitori oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi.

Per quanto concerne gli atti dispositivi si dà atto che i ricorrenti non abbiano posto in essere alcun atto dispositivo negli ultimi 5 anni.

Tutto ciò premesso i Ricorrenti

CHIEDONO

All'III.mo Tribunale Adito.

-Di dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt 67 e ss C.C.I.I. disponendo che la proposta /piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori presenti.

-Di disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la par conditio creditorum, il divieto di azioni esecutive cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

-Di dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali

-Di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge e rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente l'apertura della procedura.

-Con il provvedimento di omologa, di disporre altresì l'interruzione di tutte le trattenute contro cessione del quinto dello stipendio del ricorrente e la sospensione di eventuali fermi amministrativi eventualmente iscritti sulle autovetture degli istanti, autorizzandone l'utilizzo.

Si rimanda agli allegati richiamati nella relazione del Gestore della Crisi.

Piacenza, il 5.5.2024